



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 113 Data 01-10-2018	OGGETTO: D.G.R. N. X/7076 DELL'11/9/2017 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI PARAMETRI E VALORI LIMITE DA CONSIDERARE PER I FANGHI IDONEI ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO D'APPELLO PROPOSTO DA REGIONE LOMBARDIA AVVERSO LA SENTENZA N. 1782/2018 DEL TAR MILANO.
-------------------------------	--

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **uno** del mese di **ottobre** alle ore **16:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Presente

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 113
ASSESSORATO PROPONENTE:
AMBIENTE/ATTIVITA' INDUSTRIALI/COMMERCIO/AGRICOLTURA
ASSESSORE: Lorena Marco

OGGETTO D.G.R. N. X/7076 DELL'11/9/2017 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI PARAMETRI E VALORI LIMITE DA CONSIDERARE PER I FANGHI IDONEI ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO D'APPELLO PROPOSTO DA REGIONE LOMBARDIA AVVERSO LA SENTENZA N. 1782/2018 DEL TAR MILANO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suindicata proposta di deliberazione;

Premesso che:

- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27958 del 31.1.2017, interpretando in maniera coordinata le previsioni del D.Lgs. n. 99/1992 e del D.Lgs. n. 152/2006, ha ritenuto applicabili ai fanghi destinati allo spandimento in agricoltura i limiti alla concentrazione di idrocarburi e di altre sostanze potenzialmente pericolose previsti, per le matrici ambientali, dalla Tabella 1 colonna A dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;
- secondo la Suprema Corte sono pertanto applicabili anche ai fanghi destinati allo spandimento in agricoltura i limiti generali previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 per la concentrazione di sostanze sul suolo, ed in particolare i limiti di concentrazione di idrocarburi (50 mg./kg di sostanza secca);
- Regione Lombardia, sul presupposto di una pretesa incertezza normativa, conseguente alla pronuncia della Corte di Cassazione, e della connessa *“impossibilità di recuperare i fanghi secondo le modalità sin qui applicate”*, ha approvato la D.G.R. n. X/7076 dell'11/9/2017 – disposizioni integrative in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura - individuando *ex novo*, quale limite di concentrazione di idrocarburi nei fanghi per uso agricolo, il valore di 10.000 mg./kg di sostanza secca;

- la citata D.G.R. n. X/7076 dell'11/9/2017 ha consentito di fatto lo spandimento, ai soggetti autorizzati, di fanghi con caratteristiche difformi dai valori identificati dalla Tabella 1 colonna A dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006, per le matrici ambientali;
- l'Amministrazione Comunale, unitamente ad altri Comuni delle Province di Pavia e di Lodi, ha proposto ricorso in forma collettiva avanti il TAR Milano, al fine di censurare le illegittimità che affliggono la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. X/7076 dell'11/9/2017 e di ottenerne l'annullamento in sede giudiziale;

Considerato che:

- la Terza Sezione del TAR per la Lombardia, Sede di Milano, con Sentenza n. 1782/2018 ha accolto il ricorso collettivo proposto, annullando integralmente gli atti impugnati;
- con gravame notificato al Comune il 19 settembre 2018, presso lo studio dell'Avv. Adavastro a Milano, via Donizetti n. 47, Regione Lombardia ha proposto appello avverso la predetta decisione TAR, domandandone l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti;
- nell'ottica di garantire la migliore e maggior tutela possibile alla collettività cittadina, è interesse dell'Amministrazione Comunale costituirsi nel giudizio pendente avanti il Consiglio di Stato, al fine di controdedurre motivamente alle censure ed ai motivi d'appello formulati da Regione Lombardia e di ottenerne l'integrale rigetto;
- nel primo grado di giudizio il Comune ha affidato l'incarico di assistenza giudiziale all'Avv. Francesco Adavastro dello Studio Legale Adavastro & Associati, professionista con competenze specifiche e specialistiche in materia di Diritto Amministrativo ed ambientale, nonché specifica esperienza processuale anche in materia di spandimento di fanghi per uso agronomico (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3146/2017; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2986/2015; TAR Milano, Sez. III, n. 924 e 929/2016);
- anche in considerazione del buon esito del giudizio TAR, l'Amministrazione Comunale ritiene di confermare anche in grado d'appello la fiducia già accordata al professionista;
- la materia presenta un elevato grado di complessità tecnico – scientifica, e pertanto, anche in considerazione delle questioni tecniche avanzate nell'atto di appello, potrebbe presentarsi la necessità che il legale incaricato si avvalga della collaborazione professionale del dott. Alberto Maccabruni e del dott. Girolamo D'Agostino, che già hanno collaborato sotto il profilo tecnico scientifico alle difese nel primo grado di giudizio;
- in applicazione della vigente normativa in tema di Contratti Pubblici, ed in particolare dell'art.17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento dell'incarico può avvenire in via diretta, trattandosi di incarico di assistenza legale processuale di tipo fiduciario, pertanto escluso dall'ambito applicativo del Codice dei Contratti Pubblici;

Ritenuto di proporre l'immediata eseguibilità del provvedimento data l'urgenza di dover provvedere tempestivamente alla costituzione in giudizio d'appello;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

Visti i pareri dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs- n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

- 1) **DI AUTORIZZARE**, per le causali di premessa, il Sindaco a costituirsi e resistere, anche con eventuale appello incidentale e riproposizione dei motivi di primo grado dichiarati assorbiti, nel giudizio d'appello proposto da Regione Lombardia avanti il Consiglio di Stato, per l'annullamento della Sentenza del TAR per la Lombardia, sede di Milano, n. 1782/2018, conferendo apposito incarico all'Avv. Francesco ADAVASTRO, titolare e legale rappresentate dello Studio Legale Adavastro & Associati di Pavia;
- 2) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a sottoscrivere le relative deleghe processuali;
- 3) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore competente per l'assunzione della relativa determina di spesa, dando atto che per il giudizio avanti il Consiglio di Stato è previsto un costo complessivo per l'onorario professionale dell'Avvocato Adavastro, da ripartirsi in via solidale tra tutti i Comuni, pari ad Euro 15.000 per onorari, cui andranno ad aggiungersi IVA, Cassa Avvocati, Spese Generali al 15%, rimborso delle spese vive indicate a piè di lista e dell'eventuale contributo unificato, al netto di ritenuta d'acconto, in ogni caso a carico degli Enti. Avuto pertanto riguardo al numero dei Comuni che hanno manifestato la volontà di costituirsi in appello, la somma impegnata non potrà essere superiore ad Euro 350,00.= + oneri;
- 4) **DI AUTORIZZARE** sin d'ora il legale incaricato ad avvalersi, per quanto fosse necessario, della collaborazione professionale del dott. Alberto Maccabruni e del dott. Girolamo D'Agostino, che già hanno collaborato sotto il profilo tecnico scientifico alle difese nel primo grado di giudizio. Gli onorari professionali dei tecnici, all'esito delle consulenze e delle consultazioni rese nel corso del procedimento, verranno da questi separatamente quantificati e saranno liquidati direttamente dall'Amministrazione Comunale, aggiuntivamente rispetto alle spese legali più sopra determinate, e saranno in ogni caso contenuti entro un tetto massimo di spesa pari a euro 150,00 + oneri per ciascun comune;
- 5) **DI DICHIARARE**, con separata e successiva votazione unanime, stante l'urgenza per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 01-10-2018

Il Responsabile del Servizio

F.to Luciano Legnazzi

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 01-10-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19-10-2018 al 03-11-2018

Addì 19-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 19-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai capigruppo consiliari il 19-10-2018 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- E' esecutiva il 29-10-2018 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio